

ESENZIONI IMU A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DI MISURE URGENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE, SOSTEGNO AI LAVORATORI E ALLE IMPRESE, GIUSTIZIA E SICUREZZA, CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

ANNO 2021

la Legge di Bilancio 2021 (legge n 178/2020), art.1 comma 48 e all'art. 1 comma 599, p

1. Il comma 48 dell'art.1 riduce alla metà l'IMU 2021 dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con lo Stato italiano.

2. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, **per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata** dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, **a condizione che i relativi soggetti passivi**, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, **siano anche gestori delle attività ivi esercitate;**

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, **a condizione che i relativi soggetti passivi**, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, **siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**

Art. 6 sexies D.L. 22 marzo 2021 n. 41 (c.d. decreto sostegni)

Esenzione dal versamento della prima rata IMU

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, **per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata** dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai **soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni** di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei quali i **soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.**

Art. 4 ter D.L. 25 maggio 2021 n. 73 (c.d. decreto sostegni-bis)

Esenzione dal versamento dell'imposta municipale propria in favore dei proprietari locatori

1. Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità **entro il 28 febbraio 2020**, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta **l'esenzione per l'anno 2021** dal versamento dell'imposta

municipale propria (IMU) relativa all'immobile predetto. L'esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto al rimborso della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

ANNO 2020

Art. 177 D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito in Legge 17 agosto 2020, n. 77 (c.d. decreto rilancio)

Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, **per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU)** di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
 - b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;**
 - b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
-omissis...

Art. 78 D.L. 14 agosto 2020 n. 104 convertito in Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (c.d. decreto agosto)

Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, **per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU)** di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;**
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.».

3. L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera d).

4. L'efficacia delle misure previste dal comma 3 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

... Omissis.....

Art. 9 D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (c.d. decreto ristori)

Cancellazione della seconda rata IMU

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, **per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU)** di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**

(<https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041599-pubblicato-in-gazzetta-il-decreto-ristori>)

Art. 1 e 5 D.L. 09 novembre 2020 n. 149 (c.d. decreto ristori bis)

Cancellazione seconda rata IMU

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dell'articolo 9 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, **per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata** dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto.

2. L'Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 è sostituito dall'Allegato 1 al presente decreto.

Art. 1 D.L. 23 novembre 2020 n. 154 (c.d. decreto ristori ter)

Incremento codice Ateco al DL 149/2020

1. L'allegato 2 del citato decreto-legge n. 149 del 2020 è integrato con la seguente riga:

47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori 200%

Art. 8 D.L. 30 novembre 2020 n. 157 (c.d. decreto ristori quater)

Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU

1. Le disposizioni di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 78, comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, si applicano ai soggetti passivi dell'imposta municipale propria, come individuati dal

comma 743 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, **che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni.**

E' specificato che le disposizioni esentative di cui sopra si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

Per ulteriori chiarimenti ci si può rivolgere all'Ufficio Tributi:

- **telefonicamente** al n. 049/5797001 int. 4-1
- **tramite e-mail** ici@comune.massanzago.pd.it .
- **tramite appuntamento solo per esigenze straordinarie.**

UFFICIO TRIBUTI
Comune di Massanzago